

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 649 del 15 maggio 2018

L.R. 27/2006, art. 7, comma 3, come modificato della L.R. 46/2017, art. 2. Disposizioni applicative per la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica, di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva e di tassa sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto vengono fornite le disposizioni applicative per la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica, addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva e di tassa sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie, in conformità alla Legge di stabilità regionale 2018.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'art. 2, L.R. 46/2017, ha modificato la L.R. 27/2006, in materia di tributi regionali, sostituendo il comma 3 dell'art. 7, in tema di rateizzazione di tributi regionali.

Il nuovo comma 3, rispetto al precedente, prevede in caso di accertamenti tributari, la possibilità di pagare in misura rateale le somme complessivamente dovute dai contribuenti a titolo di tributo regionale, sanzioni e interessi, anche cumulativamente per più posizioni debitorie relative al medesimo tributo.

Nello specifico, la Regione del Veneto tuttavia riconosce il pagamento rateale qualora il contribuente, per il medesimo tributo oggetto della richiesta di rateizzazione, non abbia pendenti altri debiti, anche non ancora accertati o iscritti a ruolo. E'previsto inoltre che il debito possa essere dilazionato fino ad un massimo di otto rate trimestrali.

La legge regionale ha demandato alla Giunta regionale l'emanazione del provvedimento attraverso il quale stabilire le relative modalità applicative, compresa la determinazione delle garanzie da prestare.

Con riferimento alla tassa automobilistica, all' addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva e alla tassa sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie, si rende necessaria l'adozione di puntuali modalità applicative che si propongono in approvazione come da **Allegato A**.

Per somme dovute a titolo di tributo, sanzione e interessi, e relativi accessori, di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000,00, la concessione della rateizzazione si propone subordinata alla presentazione di idonea garanzia da prestarsi mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia del bilancio regionale.

Rispetto alla regolamentazione precedente le famiglie e le imprese potranno accedere alla procedura di rateizzazione per somme inferiori e con rate trimestrali, anziché mensili, che potranno impattare in minor misura sulla programmazione delle spese familiari o di impresa.

Le disposizioni di cui all'**Allegato A** si applicano esclusivamente alle somme dovute a titolo di tassa automobilistica, di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva e tassa sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie.

Il presente provvedimento sostituisce per i tributi sopra indicati la regolamentazione precedente approvata con DGR 1728/2007.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta

istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 16, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, L. 23.12.1996, n. 662";

Vista la L.R. 21.12.2006, n. 27 "Disposizioni in materia di tributi regionali";

Vista la L.R. 29.12.2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";

Vista la DGR 1728 del 12.06.2007 "L.R. 21.12.2006, n. 27, art. 7, comma 3. Disposizioni di attuazione per la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tributi regionali"

delibera

1. di dare atto che le premesse, compreso l'**Allegato A**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A**, contenente le disposizioni in materia di regolamentazione delle modalità e dei criteri per la concessione della rateizzazione delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica, di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva e di tassa sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie, ai sensi dell'art. 2, L.R. 46/2017, modificativo della L.R. 27/2006, art. 7, comma 3;
3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, per i soli tributi di cui al punto che precede, la regolamentazione precedente approvata con DGR 1728/2007;
4. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Disposizioni in materia di regolamentazione delle modalità e dei criteri per la concessione della rateizzazione delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica, di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva e di tassa sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie,
ai sensi dell'articolo 7, comma 3, L.R. 21.12.2006, n. 27, modificato con L.R. 29.12.2017, n. 46, art. 2 "Legge di stabilità regionale 2018".

Art. 1

(Importo delle somme ammesse alla rateizzazione)

La rateizzazione è concessa dal Direttore della Direzione Finanza e Tributi per somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi, e relativi accessori, complessivamente pari o superiori a 2.000,00 Euro.

L'importo delle singole rate non può essere inferiore a 250,00 Euro.

Si applicano gli interessi moratori previsti dalla L. 26.01.1961, n. 29, ovvero nella misura ivi prevista, al tasso vigente al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, calcolati per semestre compiuto.

Art. 2

(Individuazione del numero delle rate in relazione all'ammontare dovuto)

La dilazione massima concessa per il pagamento rateale è fissata nel numero di otto rate trimestrali.

Il numero delle rate e la scadenza per il loro pagamento, vengono stabiliti con il provvedimento del Direttore della Direzione Finanza e Tributi che accoglie l'istanza di rateizzazione.

Art. 3

(Presentazione dell'istanza)

L'istanza di rateizzazione deve essere presentata dal contribuente con richiesta scritta, entro 60 giorni dalla data di notifica di un atto di accertamento, a pena di decadenza.

L'istanza, redatta in carta legale su apposita modulistica disponibile sul sito della regione www.regione.veneto.it, dev'essere spedita entro il termine sopra indicato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione del Veneto all'indirizzo Direzione Finanza e Tributi, Santa Croce, 1187 - 30135 VENEZIA, o inviata a mezzo pec all'indirizzo: risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it, oppure presentata all'Ufficio protocollo della Direzione Finanza e Tributi all'indirizzo di cui sopra. Alla domanda va allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Qualora l'Ufficio competente rilevi che non risulta allegata la documentazione necessaria all'istruttoria della pratica, sollecita l'invio della stessa da parte dell'interessato. In difetto di integrazione della documentazione prevista entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda si intende respinta.

Art. 4



ce72b4b1



(Accoglimento o diniego dell'istanza)

Il mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 o la mancanza dei presupposti sostanziali per la concessione della rateizzazione comportano il rigetto dell'istanza.

L'accoglimento o il diniego dell'istanza viene deciso con provvedimento del Direttore della Direzione Finanza e Tributi, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'istanza. Di tale provvedimento viene data comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec.

Entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, il contribuente ha facoltà di presentare osservazioni in merito allo stesso.

In caso di accoglimento dell'istanza, nel provvedimento viene fissato anche il numero della rate trimestrali, vengono determinate le scadenze di pagamento e l'ammontare di ciascuna rata.

Art. 5

(Garanzia fidejussoria)

Per somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi, e oneri accessori, di ammontare complessivo pari o superiore a 10.000,00 Euro, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia da prestarsi mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.

Per i tributi per i quali è prevista la definizione agevolata della controversia tramite il pagamento, entro il termine di 60 giorni, di un importo pari ad un terzo della sanzione, ai sensi degli artt. 16 e 17, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, la garanzia fidejussoria deve essere prestata per l'intera somma dovuta, senza considerare l'eventuale riduzione ad un terzo della sanzione.

Art. 6

(Modalità di pagamento)

Le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre: i piani di rateizzazione sono stabiliti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di accoglimento.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro le scadenze riportate nel provvedimento di concessione.

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario alla Regione del Veneto, UNICREDIT BANCA SPA, utilizzando le seguenti coordinate:

- IBAN IT 41 V 02008 02017 000100537110

La causale del bonifico dovrà riportare i seguenti elementi:

TIPO TRIBUTO

RATA NUMERO

ANNO

PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO PROT. N.

DEL

Art. 7

(Decadenza dal pagamento rateale)



Il contribuente viene reso edotto che il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dell'agevolazione precedentemente ottenuta.

Il mancato pagamento di una rata comporta le seguenti conseguenze:

- a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) la somma dovuta, per la parte ancora da versare, non può più essere rateizzata;
- c) il contribuente deve estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata;
- d) se entro trenta giorni dalla scadenza non rispettata non viene effettuato il pagamento a saldo, l'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile tramite escussione della polizza fidejussoria oppure tramite iscrizione a ruolo e conseguente procedura esecutiva.

